

SEZIONE IV ► LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

SOMMARIO:

1. La responsabilità oggettiva in generale. - 2. La preterintenzione. - 3. I reati aggravati dall'evento. - 4. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.). - 5. I reati commessi a mezzo stampa.

1. La responsabilità oggettiva in generale.**A) Generalità**

L'art. 42, co. 3, c.p. dispone che “*la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione ed omissione*”. Tale disposizione concerne i casi di responsabilità oggettiva, tradizionalmente configurata come terzo criterio di attribuzione dell'illecito, derivazione del brocardo *qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu*. Una figura connotata dall'**assenza di un rimprovero per dolo o per colpa** in relazione al fatto antigiuridico commesso, imputato all'agente in base al solo **rapporto di causalità**; è pur sempre necessaria la **coscienza e volontà** della condotta.

B) Il problema della compatibilità costituzionale delle responsabilità oggettiva

Si è posta la questione della **compatibilità** di tale figura **con il principio di personalità della responsabilità penale** ex art. 27 Cost. In particolare, si è osservato che la responsabilità in forma oggettiva contrasta con il principio costituzionale **nulla poena sine culpa** quando è riferita agli **elementi più significativi della fattispecie**. Tali sono considerati gli elementi fondanti **rispetto all'offesa**, nonché quelli significativi **rispetto alla pena**. L'area degli **elementi meno significativi** risulta, quindi, ridotta: comprenderebbe solo le **condizioni di punibilità estranee all'offesa**. Si è così avvertita l'esigenza di una **reinterpretazione adeguatrice** delle fattispecie originariamente concepite in termini di responsabilità oggettiva, per ricondurle al principio di colpevolezza: **è necessaria la ricorrenza di un collegamento soggettivo rispetto all'agente**.

C) Classificazioni e casi di responsabilità oggettiva

La dottrina, per ricondurre ad un'unica nozione di responsabilità oggettiva istituti difficilmente assimilabili, ha operato varie **distinzioni**. Tra queste vi è quella tra:

- **responsabilità oggettiva pura**, in cui l'evento non voluto si verifica in luogo di quello voluto;
- **responsabilità oggettiva mista**, in cui l'offesa non voluta si aggiunge all'illecito doloso realizzato.

■ Rientrano nell'alveo della responsabilità oggettiva, le seguenti **ipotesi**:

- la **preterintenzione**, intesa come dolo misto a responsabilità oggettiva; la categoria dei **reati aggravati o qualificati dall'evento**;
- la **responsabilità del concorrente per il reato proprio in caso di mutamento del titolo del reato** di cui all'art. 117 c.p.;
- l'**aberratio delicti** di cui all'art. 83 c.p.;
- la **finzione di imputabilità** di cui all'art. 92, co. 1, c.p.;
- l'**irrelevanza dell'ignoranza dell'età** del soggetto passivo infraquattordicenne, sancita dall'art. 609-sexies c.p.;
- le **condizioni obiettive di punibilità a contenuto offensivo o intrinseche**, anche se ultimamente in dottrina si va decisamente affermando la tesi volta a ravvisare in esse veri e propri elementi costitutivi;
- l'**aberratio ictus monoffensiva**, di cui all'art. 82, co. 1, c.p. e **bioffensiva** di cui all'art. 82, co. 2, c.p.

2. La preterintenzione.**A) Nozione - art. 43 c.p.**

Tale delitto è composto da tre elementi:

- la volontà di un **evento meno grave** (rispetto a quello realizzato);
- la realizzazione di un **evento più grave** (di quello voluto dall'agente);
- la sussistenza del **nesso causale** tra la condotta dell'agente e l'evento più grave realizzati.

B) Natura

Si è posta la questione se la preterintenzione rappresenti un *tertium genus* rispetto al dolo e alla colpa. Sul punto, vi sono diverse ipotesi ricostruttive.

a) L'orientamento tradizionale aderisce alla tesi della **complessità dell'elemento soggettivo**, che risulterebbe costituito dal dolo, unitamente ad altra componente rispetto all'evento più grave realizzati, diversamente individuata a seconda delle opzioni ricostruttive. In particolare, vi sono:

- 1) la tesi (Antolisei) del **dolo misto a responsabilità oggettiva**;
- 2) la tesi (Bettiol) del **dolo misto a colpa presunta**, desumibile dall'**inosservanza di una qualsiasi legge**, indipendentemente da ogni analisi circa il contenuto cautelare di questa;
- 3) la tesi (Mantovani) del **dolo misto a colpa** secondo cui l'evento ulteriore andrebbe addebitato in quanto ricorrano gli estremi della colpa. Si tratta, tuttavia, di una responsabilità colposa peculiare, posto che la stessa si incardina in una **precedente attività penalmente illecita**. Ci si è quindi chiesti se il concetto di colpa possa conciliarsi con l'atteggiamento di colui che già **versa in re illecita**: alcuni autori ritengono incongruo ipotizzare l'osservanza di precetti nell'esecuzione di un fatto criminoso. Si ritiene, così, che l'evento più grave sia da addebitare non a titolo di colpa ma in ragione della **prevedibilità dell'evento**.

b) In giurisprudenza è emersa una tesi secondo cui nel delitto preterintenzionale **l'elemento soggettivo è unico** ed è costituito dal **dolo del delitto meno grave**, che finirebbe per assorbire l'offesa più grave arrecata.

■ La legge definisce come preterintenzionali solo due ipotesi:

- l'**omicidio preterintenzionale** (art. 584 c.p.);
- l'**aborto preterintenzionale** (art. 593-ter c.p.).

C) Struttura.

Quanto alla **struttura sul piano materiale**, la fattispecie è ricostruita dagli interpreti nei seguenti termini:

a) relativamente all'**evento meno grave**, la dottrina dominante ritiene indispensabile almeno la commissione di un **tentativo del reato-base**;

b) quanto al **nesso di causalità tra l'evento non voluto e più grave e la condotta volta ad ottenere un risultato diverso meno grave**, si ritiene che l'evento più grave debba essere conseguenza della specifica modalità lesiva posta in atto dall'agente in relazione al reato voluto.

3. I reati aggravati dall'evento.

Con l'espressione delitti "aggravati dall'evento" o "qualificati dall'evento" si ha riguardo alle fattispecie per cui si prevede un **aumento di pena** ove abbia a verificarsi un **ulteriore evento**, posto a carico dell'agente **sulla base del solo rapporto di causalità** tra condotta ed evento stesso.

■ Tra i **delitti di parte speciale** riconducibili alla categoria in esame, si segnalano quelli di cui agli artt.: 424 c.p., 427 c.p., 429 c.p., 431 c.p., 571 c.p., 572, co. 2, c.p., 591, co. 3, c.p., 593-ter, co. 4, c.p., 593, co. 3, c.p.

■ In seno alla categoria in esame, si è soliti distinguere **tre tipologie**:

- **reati in cui l'evento più grave deve essere non voluto**, pena l'integrazione di una diversa fattispecie;
- **reati in cui è indifferente che l'ulteriore evento sia voluto o meno**, in quanto esso è comunque accollato al soggetto;
- **reati in cui l'evento è necessariamente voluto**, rappresentando esso stesso la realizzazione dello scopo costitutivo del dolo specifico del reato base.

■ Un profilo problematico attiene alla **natura dell'evento non voluto e aggravatore**: il dibattito si è

incentrato sui reati aggravati dall'evento nei quali **l'evento non deve essere voluto**, pena l'integrazione di altra e distinta fattispecie.

- Alcuni ritengono di poter ravvisare in essi le note strutturali tipiche del **delitto preterintenzionale**.

- Altri (Antolisei, Fiandaca-Musco), invece, sostengono che tali illeciti rappresentino figure di **reato circostanziato**, mancando la c.d. **progressione lineare nella lesione** (intesa come progressione nella lesione o messa in pericolo di un bene tutelato ed omogeneo rispetto a quello voluto): l'evento aggravatore, infatti, colpisce spesso un **bene-interesse ontologicamente diverso** da quello tutelato dalla norma.

L'accoglimento dell'una o dell'altra impostazione assume rilevanza sotto il profilo del **giudizio di bilanciamento** ex art. 69 c.p., al quale è assoggettato l'evento aggravatore se lo si considera circostanza aggravante. La distinzione non appare più rilevante, invece, quanto al **titolo d'imputazione**, visto che con legge n. 19/90 si è abbandonato per le aggravanti il criterio di imputazione in chiave oggettiva.

4. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.).

Ulteriore figura problematica, da taluni ricondotta alla c.d. "responsabilità oggettiva espressa", è quella contemplata dall'art. 586 c.p., a mente del quale: "*Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate*".

■ La disposizione non delinea una particolare figura di reato, costituendo una **speciale applicazione dell'art. 83 c.p.**, con la precisione che, in caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose, le pene sono aumentate.

In particolare, l'art. 586 c.p. sanziona in via sussidiaria ogni tipo di condotta penalmente illecita dalla quale derivi come **conseguenza non voluta** la **morte** o le **lesioni**, con la previsione di una **disciplina più severa**, in ragione dell'importanza del bene protetto. Oltre al dato testuale, tra le fattispecie in considerazione sussiste **identità di struttura**: ad un'attività dolosa di base segue la produzione di un **primo evento voluto** e di un secondo **evento non voluto**. Le due ipotesi si **distinguono**, tuttavia, per alcuni aspetti: la norma di cui all'art. 586 c.p. prevede che la responsabilità per il secondo evento **non** sia subordinata all'indagine sull'**errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o altra causa**, richiesta dall'art. 83 c.p.; la norma di cui all'art. 586 c.p. contiene alcuni **elementi specializzanti** afferenti alla **natura dell'offesa non voluta** e la previsione di una **circostanza aggravante**.

■ Discusso è l'aspetto inerente alla **natura dell'elemento soggettivo** del reato.

a) Tradizionalmente si è sostenuto che solo il reato base è ciò che deve essere voluto: la **morte** o le **lesioni** che ne derivino sono considerate conseguenze non volute, di cui non si risponde **né a titolo di dolo né di colpa**; il rapporto fra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito in termini di **pura causalità materiale**.

b) In contrapposizione al precedente orientamento (criticato per asserito contrasto con il **principio di colpevolezza** ex art. 27 Cost.), si è sostenuto che l'affermazione di responsabilità dell'agente deve ancorarsi ad un coefficiente di "**prevedibilità**", concreta e non astratta, **dell'evento non voluto**.

c) Si è altresì ritenuto che la colpa, quale titolo di imputazione del delitto di cui all'art. 586 c.p. visto il richiamo all'art. 83 c.p., debba consistere specificamente nella **violazione di legge** commessa con la realizzazione del **delitto doloso presupposto**. Tale tesi è stata criticata, mascherando un'ipotesi di vera e propria **responsabilità oggettiva**: unica possibilità per evitare il contrasto col principio di colpevolezza consiste, allora, nel subordinare la punibilità della morte o lesione ai **requisiti ordinari della colpa**, da verificarsi in concreto caso per caso.

5. I reati commessi a mezzo stampa.

A) Nozione e inquadramento

Vengono collocati nel capitolo sulla responsabilità oggettiva i reati commessi col mezzo della stampa (artt. 57-58-bis c.p.). Tale inquadramento è oggi inappropriato, costituendo un **residuo dell'originaria**

formulazione dell'art. 57, che prevedeva una ipotesi di responsabilità oggettiva, *sub specie* di **responsabilità per fatto altrui** (del reato commesso dall'autore dell'articolo rispondeva anche il direttore, bastando l'**omissione di controllo** sul contenuto dell'articolo).

Con l'avvento della Costituzione, al fine di renderla **compatibile con il principio della personalità della responsabilità penale**, fu approvata la **legge 4 marzo 1958, n. 127**, che rivisitò la materia in esame, con la modifica degli artt. 57 e 58, e l'inserimento degli artt. 57-bis e 58-bis. La responsabilità del direttore non è più una responsabilità oggettiva di posizione, risultando subordinata all'**omesso esercizio di un generico dovere di controllo** sul contenuto del periodico. È una **responsabilità per fatto proprio e colpevole**.

■ Quanto al **contenuto dell'obbligo di controllo**, la responsabilità del direttore trova fondamento nella sua **posizione di preminenza** che si estrinseca anche in: **obbligo di controllo, potere di censura e facoltà di sostituzione**.

B) Reati commessi col mezzo della stampa non periodica

Quanto ai reati commessi col mezzo della **stampa non periodica**, l'art. 57-bis c.p. dispone che “*le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile*”. Tale norma configura un'ipotesi di **responsabilità suppletiva e sussidiaria**, dell'editore o dello stampatore, per l'eventualità in cui l'autore sia ignoto o non imputabile. Essa risponde alla *ratio* di **evitare che rimangano impuniti** i reati commessi mediante la stampa non periodica, quando non sia possibile risalire all'autore dell'articolo.

C) La responsabilità del direttore di periodico on line

In merito alla **responsabilità del direttore di periodico on line**, in giurisprudenza si è esclusa l'applicazione dell'art. 57 c.p. perché l'attività *on line* non può essere ricompresa nel concetto di stampa periodica. Quest'ultima, infatti, sussiste se vi è una riproduzione tipografica e se il prodotto è distribuito tra il pubblico.

SINTESI DI FINE CAPITOLO

Responsabilità oggettiva. L'art. 42, terzo co., c.p. dispone che *“la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione ed omissione”*. Tale disposizione concerne i casi di **responsabilità oggettiva**, tradizionalmente configurata come terzo criterio di attribuzione dell'illecito.

Classificazioni e casi di responsabilità oggettiva: - **responsabilità oggettiva pura**, in cui l'evento non voluto si verifica in luogo di quello voluto; - **responsabilità oggettiva mista**, in cui l'offesa non voluta si aggiunge all'illecito doloso realizzato.

Rientrano nell'alveo della responsabilità oggettiva, le seguenti **ipotesi**:

- la **preterintenzione** (art. 43 c.p.), intesa come dolo misto a responsabilità oggettiva (è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando **dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente**);
- la categoria dei **reati aggravati o qualificati dall'evento** (i delitti “aggravati dall'evento” sono fattispecie per cui si prevede un **aumento di pena** ove abbia a verificarsi un **ulteriore evento**, posto a carico dell'agente **sulla base del solo rapporto di causalità** tra condotta ed evento stesso);
- i **reati commessi a mezzo stampa** (artt. 57-58-bis c.p.), tale inquadramento è oggi inappropriato, costituendo un **residuo dell'originaria formulazione dell'art. 57**, che prevedeva una ipotesi di responsabilità oggettiva, *sub specie* di **responsabilità per fatto altrui** (del reato commesso dall'autore dell'articolo rispondeva anche il **direttore**, bastando l'**omissione di controllo** sul contenuto dell'articolo). Con l'avvento della Costituzione, al fine di renderla **compatibile con il principio della personalità della responsabilità penale**, fu approvata la **legge 4 marzo 1958, n. 127**, che rivisitò la materia in esame;
- la **responsabilità del concorrente per il reato proprio in caso di mutamento del titolo del reato** di cui all'art. 117 c.p., se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, **muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato**);
- l'**aberratio delicti** di cui all'art. 83 c.p. (si verifica quando a causa di un errore/inabilità viene cagionato un **evento diverso da quello voluto**);
- la **finzione di imputabilità** di cui all'art. 92, co. 1, c.p.;
- l'**irrelevanza dell'ignoranza dell'età** del soggetto passivo infraquattordicenne, sancita dall'art. 609-sexties c.p.;
- le **condizioni obiettive di punibilità a contenuto offensivo o intrinseche**;
- l'**aberratio ictus** monolesiva, di cui all'art. 82, co. 1, c.p. e plurilesiva di cui all'art. 82, co. 2, c.p. (si verifica quando, a causa di un **errore nell'uso nei mezzi di esecuzione** del reato, o per altra causa, (errore-inabilità) si provoca la lesione o la messa in pericolo di un **soggetto diverso** da quello che l'agente voleva colpire).
- **morte o lesioni come conseguenza di altro delitto** (art. 586 c.p.).